

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta etc).
2. Sono considerati rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico, i rifiuti speciali da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, di cui al n. 1 punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10/9/1982 N. 915 nonché gli accessori per l'informatica.
3. Si considerano comunque rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma precedente derivanti da attività con produttività superiore a 8 Kg/anno per mq di locali adibiti a produzione o vendita, come desumibile dagli ultimi consuntivi di conferimento in possesso dell'ente.

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 3 bis

Determinazione del costo del servizio

1. Ai sensi dell' art. 61 del D.Lgs. 507/93 così come modificato dall' art. 39 della L. 549/95, i costi per il servizio rifiuti solidi urbani da computare ai fini dell' applicazione della tassa sono ricavati dalle seguenti voci:
 - 1) Costo per appalto raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - 2) Costo per piattaforma raccolta rifiuti ingombranti;
 - 3) Costo per la pulizia delle strade limitatamente al:
 - a) costo di un dipendente;

- b) costo di funzionamento e manutenzione della spazzatrice.
- 4) Oneri di ammortamento.
- 5) Costi comuni limitatamente al
 - a) costi amministrativi, accertamento riscossione, contenzioso
 - b) costo di un dipendente amministrativo
 - c) spese per altri automezzi area manutentiva nella misura 20%
 - d) consulenze
 - e) campagne di informazione
- 2. ... **Abrogato**
- 3. Non dovrà inoltre essere computata la quota di costo relativa ai locali ed aree direttamente in uso al Comune.

Articolo 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Articolo 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenza elettrica;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

 - g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei

rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilato agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Articolo 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati è attuato e svolto in regime di privativa.

Articolo 8

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:
 - 1) abitazioni civili, box cantine e ripostigli, servizi e spogliatoi attività produttive;
 - 2) locali ed aree in uso ad associazioni, istituzioni, trasporti pubblici, scuole pubbliche e private:

- 3) complessi commerciali ingrosso, depositi, aree scoperte ed aree attrezzate, aree attività turistica;
- 4) locali adibiti ad uffici, attività terziarie, studi, circoli
- 5)
 - 5.1 locali adibiti alla produzione parte di imprese artigiane
 - 5.2 locali adibiti alla produzione da parte di imprese industriali
 - 5.3 locali adibiti alla produzione che abbiano anche lavorazioni di rifiuti speciali o tossico nocivi
6. locali adibiti alla vendita di beni non deperibili
7. locali destinati alla vendita di beni deperibili, alimentari, ristoranti e bar

Articolo 9 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree occupati direttamente dal Comune per compiti d'istituto;
 - b) i locali e le aree adibite a culto;
 - c) i locali e le aree per i quali siano espressamente previste esenzioni da leggi vigenti o da convenzioni internazionali.

Articolo 10 Riduzioni ed agevolazioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite escluse quelle pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree verdi.
2. Le aree scoperte adibite a verde sono soggette a tassazione per la parte eccedente i 200 metri quadrati. L' eccedenza è comunque da computare nel limite del 25%.
3. La tariffa ordinaria (art. 66 D.Lgs. 507/1993) viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante come desunto dal foglio di famiglia : **30%**;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20% ;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 20%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 10%;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Articolo 11

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 10%, arrotondato alla lira superiore. Non verrà dato luogo alla riscossione per importi inferiori ad **€ 2.59**.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 12

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale
 - b) cognome e nome, nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi del legale rappresentante;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

- f) la provenienza anagrafica;
 - g) la data cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 12 bis **Riscossione**

1. Gli importi dovuti alla tassa annuale nonché eventuali quote di anni precedenti sanzioni ed interessi dovuti dal contribuente, sono riscossi mediante versamento diretto nei conti correnti postali intestati a Comune.
2. Gli importi dovuti sono riscossi in tre rate trimestrali o in unica soluzione con scadenza coincidente con la 2° rata.

Articolo 13 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria .
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla data di ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo cui è iscritto il tributo.

Articolo 14 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.

Articolo 15

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76 punite con l'applicazione delle pene pecuniarie da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.

Articolo 16 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, per quanto possibile, dalla data di entrata in vigore dello stesso. Con riferimento all'art. 20 del D.L. 7/1/95 n. 3:
 - a) per il 1995 viene mantenuto il previgente criterio di classificazione delle aree e dei locali tassabili con le tariffe in vigore per il 1994;
 - b) viene esclusa per il 1995 la tassazione delle aree scoperte (balconi terrazze giardini);
 - c) viene differita al 1 gennaio 1996 la tassazione delle parti comuni di condominio (art. 63 commi 2, 3 , 4 ed art. 64 comma 2 D.Lgs. 507/1993) e l'applicazione di tariffe per particolari condizioni d'uso;
 - d) le richieste di detassazione o riduzione delle tariffe (Art. 11 Regolamento) decorrenti dal 1 gennaio 1996 dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1995.
2. La classificazione delle categorie tassabili, la determinazione delle relative tariffe ed i criteri di commisurazione del tributo saranno oggetto di apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre 1995, con effetto dal 1 gennaio 1996.
3. Entro il 30 settembre 1995 dovranno essere presentate le denunce integrative o modificative che avranno effetti ai fini impositivi a partire dal 1 gennaio 1996.
4. Fino al 1 gennaio 1996 sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani . Fino a tale data lo smaltimento ed il relativo costo saranno a carico dei produttori del rifiuto.

Articolo 17 Attuale contenzioso

1. Le controversie relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rientrano nella giurisdizione delle nuove commissioni tributarie (commissioni provinciali o regionali) . Tuttavia in attesa che le nuove commissioni vengano insediate, trova applicazione la regola generale in base alla quale contro gli atti di accertamento (in rettifica o d'ufficio) del Comune è esperibile ricorso alla Direzione generale delle entrate - settore Intendenza di Finanza - sezione staccata di Varese ed in seconda istanza al Ministero per le finanze entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione " intendenzia" (oggi Ufficio regionale delle entrate a seguito della soppressione delle Intendenze) senza che sia stata notificata la relativa decisione , il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
2. Davanti alle commissioni potranno essere direttamente impugnati gli avvisi di rettifica, e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e le cartelle di pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo.

3. L'azione giudiziaria davanti al tribunale può essere esperita, prima dell'insediamento della Commissione entro 90 giorni dalla data di notificazione della decisione del Ministro.
4. Fino alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali il ricorso contro cartelle di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo dei tributi locali dovrà essere proposto nei modi e nei termini di cui all'art. 288 del Testo unico per la finanza locale (R.D. n. 1175/31): E' previsto il ricorso all'Intendente di Finanza (oggi all'Ufficio regionale delle entrate - Sezione riscossioni) e successivamente l'azione giudiziaria prevista nel precedente comma.

Articolo 18 **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 19 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni.

INDICE SISTEMATICO

- Articolo 1 - Istituzione della tassa
- Articolo 2 - Servizio di nettezza urbana
- Articolo 3 - Contenuto del regolamento
- Articolo 3 bis - Determinazione del costo del servizio
- Articolo 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Articolo 5 - Esclusioni dalla tassa
- Articolo 6 - Commisurazione della tassa
- Articolo 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Articolo 8 - Classi di contribuenza
- Articolo 9 - Esenzioni
- Articolo 10 - Riduzioni ed agevolazioni
- Articolo 11 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Articolo 12 - Denunce
- Articolo 13 - Decorrenza della tassa
- Articolo 14 - Mezzi di controllo
- Articolo 15 - Sanzioni
- Articolo 16 - Disposizioni transitorie
- Articolo 17 - Attuale contenzioso
- Articolo 18 - Abrogazioni
- Articolo 19 - Norme di rinvio